

**Legge 3 agosto 2004, n. 206 (Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11 agosto 20049**  
**"Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice"**  
**successive modificazioni e integrazioni (evidenziate in carattere corsivo, fonte normative o**  
**precisazioni riportate in note**  
**IL TESTO COORDINATO DELLA LEGGE BASE**

**Art. 1.**

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti. *Ai fini della presente legge sono comprese tra gli atti di terrorismo le azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico. (1)*

*1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano inoltre ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980 nonché ai familiari delle vittime e dei superstiti della cosiddetta "banda della Uno bianca". Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite(2).*

2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, nonché l'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ad eccezione del comma 6. *(2 bis)*

**(1)** Periodo aggiunto dalla lettera a) comma 3 dell'art. 34, L. del 29 novembre 2007, n. 222 che ha convertito in legge con modifiche il D.L. del 1 ottobre 2007, n. 159

**(2)** Comma aggiunto dal comma 1270 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

**(2 bis)** Si segnala che una Interpretazione autentica dell'art. 1 comma 2 era stata introdotta dall'art. 3 , comma 5 del Decreto Legge 4 novembre 2009, n. 152 convertito nella Legge 29 dicembre 2009, n. 197 e che recitava come segue " *L'art. 1 comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, si interpreta nel senso che le disposizioni dell'art. 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ivi richiamato, concernenti i requisiti dei familiari delle vittime di atti del terrorismo per l'accesso ai benefici di legge, ricomprendono le pensioni di reversibilità o indirette.*

Successivamente detta interpretazione autentica era stata abrogata dal comma 4 dell'art. 5 del D.Lgs. 6 febbraio 2010, n. 102 peraltro a sua volta successivamente ripristinata dall'art. 10 comma 3 D.Lgs 24/02/12, n. 20, nella identica formulazione del comma 5 , dell'art. 3 del D.L. 4/11/2009, n. 152. Di conseguenza è attualmente operante ed in vigore " *L'art. 1 comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, si interpreta nel senso che le disposizioni dell'art. 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ivi richiamato, concernenti i requisiti dei familiari delle vittime di atti del terrorismo per l'accesso ai benefici di legge, ricomprendono le pensioni di reversibilità o indirette.*

**Art. 2.**

1. Ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché alle vedove e agli orfani, *la retribuzione pensionabile va rideterminata incrementando la medesima di una quota del 7,5 per cento. (3)*

*1-bis. Ai fini degli incrementi di pensione e di trattamento di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 e del trattamento aggiuntivo di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 dell'articolo 3, per i soli dipendenti privati invalidi, nonché per i loro eredi aventi diritto a pensione di reversibilità, che, ai sensi della normativa vigente prima della data di entrata in*

*vigore della presente disposizione, abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007, in luogo del 7,5 per cento e prescindendo da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica superiore, se prevista dai rispettivi contratti di categoria, si fa riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e quella contrattuale posseduta dall'invalido all'atto del pensionamento, ove più favorevole.*(3-bis)

**2.** E' riconosciuto il diritto ad una maggiorazione della misura della pensione e ai relativi benefici sulla base dei criteri indicati dalla presente legge per coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge.

**3.** Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici di maggior favore derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti, autonomi o liberi professionisti.

(3) In sostituzioni delle seguenti parole originarie : "si applica l'articolo 2 della legge 24 maggio 1970 ,n.336, e successive modificazioni", che sono rimaste vigenti dal 26 agosto 2004 fino al 30 novembre 2007. Le parole in corsivo, con decorrenza 26 agosto 2004, sono state introdotte dalla lettera b) comma 3 e comma 3-bis dell'art. 34, L. del 29 novembre 2007, n. 222, entrata in vigore il 1 dicembre 2007, che ha convertito in legge con modifiche il D.L. del 1 ottobre 2007, n. 159.

(3-bis) comma aggiunto dal comma 163 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Stabilità 2015)

### **Art. 3.**

**1.** A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente *di qualsiasi entità e grado* della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice e *ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti*, è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente. (4). A tale fine è autorizzata la spesa di 5.807.000 euro per l'anno 2004 e di 2.790.000 euro a decorrere dall'anno 2005.

**1-bis.** *Ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti spetta, a titolo di trattamento equipollente al trattamento di fine rapporto, un'indennità calcolata applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari a dieci volte la media dei redditi, da lavoro autonomo ovvero libero professionale degli ultimi cinque anni di contribuzione, rivalutati, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, aumentata del 7,5 per cento. La predetta indennità è determinata ed erogata in unica soluzione nell'anno di decorrenza della pensione.*(5)

**1-ter.** *I benefici previsti dal comma 1 spettano al coniuge e ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all'evento terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge e i figli di costui ne sono esclusi.* (5-bis).

**2.** La pensione maturata ai sensi del comma 1 è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

(4) Comma così modificato dai commi 794 e 795 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(5) Comma introdotto, con decorrenza dal 26 agosto 2004, dalla lettera c) comma 3 dell'art. 34, L. del 29 novembre 2007, n. 222, entrata in vigore il 1 dicembre 2007, che ha convertito in legge con modifiche il D.L. del 1 ottobre 2007, n. 159.

(5-bis) comma introdotto dal comma 164 dall'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Stabilità 2015)

#### **Art. 4.**

1. Coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, sono equiparati, ad ogni effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. A tale fine è autorizzata la spesa di 126.432 euro per l'anno 2004, di 128.960 euro per l'anno 2005 e di 131.539 euro a decorrere dall'anno 2006.

2. A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, è riconosciuto il diritto immediato alla pensione diretta, *in misura pari* all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto e rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2.(6). Per tale finalità è autorizzata la spesa di 156.000 euro a decorrere dall'anno 2004. *Agli effetti di quanto disposto dal presente comma, è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria inerente al rapporto di lavoro dell'invalido sia aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente. In nessun caso sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del diritto al beneficio che ne consegue. (6-bis)*

**2-bis.** *Per i soggetti che abbiano proseguito l'attività lavorativa ancorchè l'evento dannoso sia avvenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, inclusi i casi di revisione o prima valutazione, purchè l'invalidità permanente riconosciuta non risulti inferiore ad un quarto della capacità lavorativa o della rivalutazione dell'invalidità con percentuale omnicomprensiva anche del danno biologico e morale come indicato all'articolo 6, comma 1, al raggiungimento del periodo massimo pensionabile, anche con il concorso degli anni di contribuzione previsti dall'art. 3, comma 1, la misura del trattamento di quiescenza è pari all'ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata, rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 1.(7)*

3. I criteri di cui al comma 2 si applicano per la determinazione della misura della pensione di reversibilità o indiretta in favore dei superstiti in caso di morte della vittima di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice; tali pensioni non sono decurtabili ad ogni effetto di legge.

4. Ai trattamenti pensionistici di cui ai commi 2 e 3 si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di esenzione dall'IRPEF.

(6) Parole in sostituzioni di precedenti introdotte dalla lettera a) comma 106 dell'art. 2, L. del 24 dicembre 2007, n. 244.

(6-bis) Periodo aggiunto al comma 2 dal comma 165 dell' art. 1 della legge 23 dicembre 2014. n. 190 (Stabilità 2015)

(7) Comma aggiunto dal comma 792 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

#### **Art. 5.**

1. L'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale (8).

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle elargizioni già erogate prima della data di entrata in vigore della presente legge, considerando nel computo anche la rivalutazione di cui all'articolo 6. A tale fine è autorizzata la spesa di 12.070.000 euro per l'anno 2004.

3. A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della

capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. Per le medesime finalità è autorizzata la spesa di 8.268.132 euro per l'anno 2004, di 8.474.834 euro per l'anno 2005 e di 8.686.694 euro a decorrere dall'anno 2006. *Ai figli maggiorenni superstiti, ancorchè non conviventi con la vittima alla data dell'evento terroristico, è altresì attribuito, a decorrere del 26 agosto 2004, l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni. (8 bis)*

**3-bis.** *A decorrere dal 1° gennaio 2014, al coniuge ed ai figli dell'invalido portatore di una invalidità permanente non inferiore al 50 per cento a causa dell'atto terroristico subito, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico e i figli siano nati successivamente allo stesso, è riconosciuto il diritto ad uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni(8 quinquies).*

**3-ter.** *Il diritto all'assegno vitalizio del comma 3-bis non spetta qualora i benefici della presente legge siano stati riconosciuti al coniuge poi deceduto e/o all'ex coniuge divorziato e/o ai figli nati da precedente matrimonio e presenti al momento dell'evento. Gli assegni del presente comma non possono avere decorrenza anteriore al 1 gennaio 2014 (8 quinquies)*

**3-quater.** *Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter si applicano anche con riferimento all'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1. della legge 23 novembre 1998. n. 407. (8 sexies),(8 quinquies ).*

**Copertura finanziaria e clausola di salvaguardia commi 3-bis, 3 ter, 3-quater disposta dal seguente comma 495 articolo 1 della legge n. 147/2013-(Stabilità 2014)**

495.All'onere di cui al comma 494 (vale a dire quello riferito ai precedenti commi 3-bis, 3-ter, 3-quater) valutato in 0,134 milioni di euro per l'anno 2014, in 0,274 milioni di euro per l'anno 2015, in 0,419 milioni di euro per l'anno 2016, in 0,570 milioni di euro per l'anno 2017, in 0,727 milioni di euro per l'anno 2018, in 0,890 milioni di euro per l'anno 2019, in 1,059 milioni di euro per l'anno 2020, in 1,234 milioni di euro per l'anno 2021, in 1,416 milioni di euro per l'anno 2022 e in 1,605 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli stessi anni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'**articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 27 dicembre 2004, n. 307**. Ai sensi dell'**articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196**, il Ministero dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 494 del presente articolo della **Legge del 27 dicembre 2013 n. 147**. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, mediante utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'**articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44**, da riassegnare ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno **(8-quinquies bis)**

4. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 3, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità sono attribuite due annualità, comprensive della tredicesima mensilità, del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico (8 ter). A tale fine è autorizzata la spesa di 857.000 euro per l'anno 2004 e di 12.500 euro a decorrere dall'anno 2005.

5. L'elargizione di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 12, comma 3, della legge 20 ottobre

1990, n. 302, come sostituito dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 23 novembre 1998, n. 407, è corrisposta nella misura di 200.000 euro **(8 quater)**. Per le stesse finalità è autorizzata la spesa di 34.300.000 euro per l'anno 2004.

**(8 )** Per gli invalidi con inabilità pari o superiore all'80% è riconosciuta la misura massima della speciale elargizione (attualmente EURO 200.000) DIRITTO RICONOSCIUTO DALL'ART. 82 COMMA 4 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388.

**(8 bis)** Periodo aggiunto dalla lettera b) comma 106 dell'art. 2, L. del 24 dicembre 2007, n. 244 che ha previsto l'aggiunta della categoria dei figli maggiorenni superstiti, ancorchè non conviventi con la vittima alla data dell'evento terroristico, attribuendo anche a loro, a decorrere del 26 agosto 2004, l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni..

N.B. Il comma 2 dell'art. 2 L. del 23 novembre 1998, n. 407 prevede per la stessa categoria di invalidi e per i superstiti dei caduti un ulteriore assegno mensile vitalizio di € 500 rivalutabile cumulabile rispetto a quello indicato al comma 3 dell'art. 5 della legge n. 206/2004: pertanto tali beneficiari percepiscono due assegni vitalizi mensili per l'importo complessivo di originari € 1.533 rivalutabili dal 26 agosto 2004 secondo le regole generali di perequazione annuali.

**(8 ter)** l'art. 10 comma 7 della d.l. 13 maggio 2011, n. 70 pubblicato su G.U. n. 110 del di 13 maggio 2011, entrato in vigore il 14 maggio 2011, convertito il legge 12 luglio 2011, n. 106 pubblicata su "Gazzetta Ufficiale" n. 160 del 12 luglio 2011, ha definitivamente chiarito che le due annualità sono pagate dagli enti previdenziali competenti per il pagamento della pensione di reversibilità o indiretta (v.si integrazione intervenuta all'art. 2 comma 3 della legge 23 novembre 1998, n. 407).

**(8 quater)** Ai fini delle speciale elargizione la vigente normativa, identifica in primis i superstiti, come disciplinato dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1981 n. 720, secondo l'ordine e con esclusione dei precedenti, come segue: 1) coniuge superstite e figli se a carico; 2) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto alla pensione; 3) genitori; 4) fratelli o sorelle se conviventi a carico. Fermo restando l'ordine sopra indicato per le categorie ai numeri 2), 3) e 4), nell'ambito di ciascuna di esse, si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile.

In assenza dei soggetti sopra indicati altre categorie riconoscibili, ai sensi dell'art. 82 comma 4 L. del 23 dicembre 2000, n. 388, in quanto unici superstiti, anche se non conviventi e a carico, sono: orfani, fratelli o sorelle, ascendenti in linea retta.

Sempre in assenza delle categorie precedenti infine per l'art. 4 comma 2 legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono considerati: i conviventi, a carico della vittima deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento.

Risarcimento massimo attualmente previsto dalla legge 3 agosto 2004, n. 206; il precedente tetto era stato originariamente fissato in Lit. 100 milioni dalla legge n. 466/80 a sua volta elevato a Lit. 150 milioni dalla legge n. 302/90. )

**(8-quinquies)** norme introdotte dal comma 494 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge stabilità 2014) **(8-quinquies bis)**; il comma 495 dal comma 494 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge stabilità 2014), indica l'onere del comma 494 (introduzione dei commi 3-bis, 3-ter, 3-quater) valutato in 0,134 milioni di euro per l'anno 2014, in 0,274 milioni di euro per l'anno 2015, in 0,419 milioni di euro per l'anno 2016, in 0,570 milioni di euro per l'anno 2017, in 0,727 milioni di euro per l'anno 2018, in 0,890 milioni di euro per l'anno 2019, in 1,059 milioni di euro per l'anno 2020, in 1,234 milioni di euro per l'anno 2021, in 1,416 milioni di euro per l'anno 2022 e in 1,605 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli stessi anni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni . dalla legge 27 dicembre 2004, n.307. Ai sensi dell'art.17, comma 12 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, il Ministero dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 494 del presente articolo. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, mediante utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999 n.44, da riassegnare ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno..

**(8 sexies)** i due assegni vitalizi sono da riconoscere in totale esenzione fiscale. PREMESSO CHE l' assegno vitalizio mensile di originari Lit 500.000 elevato nel 2014 per le sole Vittime del Terrorismo a € 500,00, art. 3 quater aggiuntivo del comma 3 dell'art. 5 legge 206/2004 , introdotto dal comma 494 art. 1 legge 147/2013, è totalmente esente in quanto avente natura di indennizzo come ben precisato dal comma 4 dell'art. 2 della legge n. 407/98, di conseguenza la medesima esenzione fiscale totale va applicata anche all'altro assegno vitalizio mensile di originari 1.033,00 di cui al comma 3 bis, introdotto dal comma 494 art. 1 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) , avendo la stessa natura indennitaria. L'esenzione fiscale totale dei due assegni è stato confermato nelle prime erogazioni Per quanto attiene l'importo mensile dei due assegni, oltre ad essere stato confermato nelle prime erogazioni, è stato definitivamente precisato dal Ministero dell'Economia e Finanze –Dipartimento per l'amministrazione generale del personale e dei servizi-Direzione dei servizi e del Tesoro-Ufficio V- via Casilina 3 Roma con prot. n. 0087410/2014 del 06/06/14 (che richiama suo precedente Prot. n. 121768 del 30/10/09 in favore vittime del dovere) pervenuto tramite prot. n. 14-C-0558- 206/VT del 06/06/14 del Commissario Straordinario Trevisone per l'attuazione della legge n. 206/2004

che gli importi di detti assegni devono essere determinati con l'attribuzione degli incrementi perequativi maturati alla data dell'istituzione del beneficio. In sintesi la sommatoria dei due assegni è determinato nella misura mensile netta di € 1.864 dal 1 gennaio 2014 e perfettamente allineato alla misura perequata alla stessa data già riconosciuta alle altre categorie di vittime del terrorismo destinarie dei due assegni ai sensi del comma 3 art. 5 legge 206 cit. (misura originaria al 26/08/04 di € 1033 mensili) e art. 2 legge n. 407/98 e successive modificazioni (misura mensile al 26/08/14 di € 500).

#### **Art. 6**

1. Le percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale. Per le stesse finalità è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2004.

2. Alle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro familiari è assicurata assistenza psicologica a carico dello Stato. A tale fine è autorizzata la spesa di 50.000 euro a decorrere dall'anno 2004.

#### **Art. 7.**

1. Ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro superstiti è assicurato l'adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità. A tale fine è autorizzata la spesa di 75.180 euro a decorrere dall'anno 2004.

#### **Art. 8.**

1. I documenti e gli atti delle procedure di liquidazione dei benefici previsti dalla presente legge sono esenti dall'imposta di bollo.

2. L'erogazione delle indennità è comunque esente da ogni imposta diretta o indiretta.

#### **Art. 9.**

1. Gli invalidi vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i familiari, inclusi i familiari dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori, sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica. *Ai medesimi soggetti è esteso il beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203.(9)*

9) Periodo aggiunto dalla lettera c) comma 106 dell'art. 2, L. del 24 dicembre 2007, n. 244; in aggiunta all'esenzione totale tickets sanitari, in precedenza riconosciuta, l'integrazione prevede anche l'esenzione totale per i farmaci di fascia "C" (come già riconosciuto agli invalidi di guerra).

#### **Art. 10.**

1. Nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili il patrocinio delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice o dei superstiti è a totale carico dello Stato. A tale fine è autorizzata la spesa di 50.000 euro a decorrere dall'anno 2004.

2. Ove non risulti essere stata effettuata la comunicazione del deposito della sentenza penale relativa ai fatti di cui all'articolo 1, comma 1, i soggetti danneggiati possono promuovere l'azione civile contro i diretti responsabili entro il termine di decadenza di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, prescindendo dall'eventuale maturata prescrizione del diritto.

#### **Art. 11.**

1. Nelle ipotesi in cui in sede giudiziaria, amministrativa o contabile siano già state accertate con atti definitivi la dipendenza dell'invalidità e il suo grado ovvero della morte da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, ivi comprese le perizie giudiziarie penali, le consulenze tecniche o le certificazioni delle aziende sanitarie locali od ospedaliere e degli ospedali militari, è instaurato ad istanza di parte, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un procedimento civile dinanzi al tribunale in composizione monocratica. Tale procedimento deve essere concluso con sentenza soggetta all'impugnazione di cui all'articolo 12, comma 2.

#### **Art. 12.**

1. Il tribunale in composizione monocratica competente in base alla residenza anagrafica della vittima o dei superstiti fissa una o al massimo due udienze, intervallate da un periodo di tempo non superiore a quarantacinque giorni, al termine del quale, esposte le richieste delle parti, prodotte ed esperite le prove e precisate le conclusioni, la causa è assegnata a sentenza e decisa nel termine di quattro mesi.

2. Le sentenze di cui al comma 1 sono ricorribili esclusivamente dinanzi alla Corte di cassazione per violazione di legge, ivi compresa la manifesta illogicità della motivazione.

#### **Art. 13.**

1. La competente amministrazione dello Stato, anche prima dell'inizio di azioni giudiziarie o amministrative, d'ufficio o su richiesta di parte, può offrire alla vittima di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice o agli eredi una somma a titolo di definitiva liquidazione, che, in caso di accettazione, è preclusiva di ogni altra azione, costituendo ad ogni effetto transazione.

2. La liquidazione di cui al comma 1 deve essere effettuata nel termine di quattro mesi dalla relativa deliberazione.

#### **Art. 14**

1. Il riconoscimento delle infermità, il ricalcolo dell'avvenuto aggravamento ai sensi dell'articolo 6 e delle pensioni, nonché ogni liquidazione economica in favore delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice devono essere conclusi entro il termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda da parte dell'avente diritto alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente in base alla residenza anagrafica del medesimo soggetto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510.

#### **Art. 15.**

1. I benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatisi sul territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1961. A tale fine è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2004.

2. **Per gli eventi coinvolgenti cittadini italiani verificatisi all'estero, i benefici di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003. I benefici di cui alla presente legge si applicano anche agli eventi verificatisi all'estero a decorrere dal 1° gennaio 1961, dei quali sono stati vittime cittadini italiani residenti in Italia al momento dell'evento (10), (10-bis)**

(10 ) Periodo aggiunto dalla lettera d) comma 106 dell'art. 2, L. del 24 dicembre 2007, n. 244.

(10-bis) Ai fini del comma 2 secondo periodo , a nostro avviso, due sono i requisiti necessari per gli Italiani coinvolti in attentati all'estero per il periodo 1 gennaio 1061-31 dicembre 2002: essere CITTADINI ITALIANI e anche RESIDENTI in Italia al momento dell'attentato.

Mentre, ai fini del comma 2 primo periodo, il requisito per gli attentati all'estero per il periodo 1 gennaio 2003 in avanti prevede il solo requisito di essere CITTADINI ITALIANI al momento dell'attentato prescindendo dalla residenza in Italia.

---

## Art. 16. COPERTURA FINANZIARIA E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, *salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 2, secondo periodo(11)*, valutato complessivamente in 64.100.000 euro per l'anno 2004, in 12.480.000 euro per l'anno 2005 e in 12.900.000 euro a decorrere dall'anno 2006, ivi comprese le minori entrate derivanti dal comma 2 dell'articolo 3, valutate in 407.238 euro per l'anno 2004, in 610.587 euro per l'anno 2005 e in 814.476 euro a decorrere dall'anno 2006, e quelle derivanti dal comma 1 dell'articolo 9, valutate in 130.500 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 4.210.000 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto a 4.997.000 euro per l'anno 2004, a 506.000 euro per l'anno 2005 e a 1.430.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto a 26.450.000 euro per l'anno 2004, a 27.000 euro per l'anno 2005 e a 29.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; quanto a 3.401.000 euro per l'anno 2004, a 7.456.000 euro per l'anno 2005 e a 9.273.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a 1.027.000 euro per l'anno 2004, a 682.000 euro per l'anno 2005 e a 2.168.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa; quanto a 21.436.000 euro per l'anno 2004 e a 3.809.000 euro per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali e quanto a 2.579.000 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.  
(11)
2. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
3. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(11 ) Parole aggiunte dalla lettera e) comma 106 dell'art. 2, L. del 24 dicembre 2007, n. 244